DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE COMPETENTE PER GRAVI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO COMMESSE NEL TERRITORIO DEL RUANDA E STATI VICINI

Art. 15

Ruolo delle organizzazioni non governative

Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attivita' del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facolta' di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Versione in vigore dal 15 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini
Estremi	Legge 2 agosto 2002, n. 181
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-cooperazione-con-il-tribunale/art-15-ruolo-delle-organizzazioni-non-governative

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it